

Aprile 2015/rb

CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Gentili signore, egregi signori,

le parti contraenti il CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni hanno sottoposto il CCL 2005-2014 a una verifica. Nell'ambito di questa operazione sono stati adeguati diversi articoli del CCL e la durata dello stesso è stata estesa fino al 31.12.2018. Si prolunga così anche un partenariato sociale che in questo settore si sta rivelando estremamente valido da decenni.

Il Consiglio federale ha accolto la proposta delle parti di conferire il carattere di obbligatorietà generale (DFO) alle principali disposizioni del CCL fino al 30.06.2019.

La sua azienda è sottoposta alle disposizioni del CCL, rispettivamente della DFO, in quanto rientra nel campo di applicazione di questo contratto. Pertanto le comunichiamo qui di seguito le modifiche apportate al contratto.

Modifiche:

Le modifiche sostanziali sono riportate **in rosso**.

Art. 10.4 CCL	Compiti della CPN
k)	Determinare e di incassare i costi di controllo, i richiami, i costi processuali e le sanzioni contrattuali relativi alle aziende svizzere tramite il Consiglio della CPN.
l)	Decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al CCL e alla DFO tramite il comitato direttore della Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 11.2 CCL	Compiti delle Commissioni Paritetiche
c)	Trattare secondo le istruzioni della CPN le richieste di fissare salari inferiori a quelli minimi conformemente all'art. 35.5 CCL.
f)	L'esecuzione e l'applicazione di controlli presso le imprese di collocamento secondo le direttive della SECO, rispettivamente l'accordo relativo alle prestazioni con la CPN.
g)	L'esecuzione e l'applicazione di controlli sui cantieri conformemente alle istruzioni della CPN.
h)	Presentare domanda alla CPN per l'esecuzione e l'applicazione di controlli dei libri paga presso aziende svizzere.
i)	Presentare domanda relativa alla sottoposizione di un datore di lavoro alla DFO, rispettivamente a un CCL.

Art. 13.1 CCL Infrazioni al CCL: rispetto e violazione del CCL, pene convenzionali

... **Su richiesta motivata** ... eseguire controlli in virtù dell'articolo 10.4 lett. k) CCL

Imprese di collocamento: CP

Aziende svizzere: CPN

... mancata registrazione della durata del lavoro = violazione del CCL

Art. 13.5 CCL Infrazioni al CCL: rispetto e violazione del CCL, pene convenzionali

Applicazione di **pene convenzionali**, ecc.

Imprese di collocamento: CP

Aziende svizzere: CPN

- | | | |
|------------------------------|----------|-----------------|
| 1. Infrazione | 10 – 30% | degli arretrati |
| 2. In caso di recidiva | 30 – 60% | degli arretrati |
| 3. 3 ^a infrazione | 100% | degli arretrati |

Art. 19 CCL Ripartizione dei contributi tra spese d'esecuzione e di perfezionamento

	Esecuzione	Perfezionamento	Totale
Quota nazionale	CHF 4.00	CHF 3.00	CHF 7.00
Quota regionale	CHF 7.00	CHF 7.00	CHF 14.00
Totale	CHF 11.00	CHF 10.00	CHF 21.00

Nota bene: non vi sono cambiamenti riguardo all'ammontare della deduzione!

Art. 27 CCL Vacanze		
	fino al 31.12.2016	a partire dal 01.01.2017
dai 21 ai 35 anni compiuti	23 giorni di lavoro	24 giorni di lavoro
dai 36 ai 55 anni compiuti	25 giorni di lavoro	25 giorni di lavoro
dai 56 ai 65 anni compiuti	30 giorni di lavoro	30 giorni di lavoro
Art. 28 CCL Calcolo della riduzione del diritto alle vacanze		
La base di calcolo è l'anno civile e non più l'hanno di servizio.		
Art. 29 CCL Giorni festivi		
Determinazione dei 9 giorni festivi = competenza delle CP se la CP non stabilisce nulla = si applica l'art. 29.4 CCL Art. 29.3 CCL: i giorni stabiliti valgono per l'intera durata del CCL.		
Art. 32 CCL Indennità per assenze giustificate		
Precisazione dell'art. 32.1 lett. b) CCL „ in caso di parto della moglie/della convivente” → 1 giorno		
Art. 35.1 CCL Salari minimi		
Le parti contraenti definiscono i salari minimi per i lavoratori assoggettati al CCL. Per i giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d'età i salari minimi non sono applicabili, conformemente a quanto stabilito dall'art. 27.3 CCL.		
Art. 37.2 CCL Indennità di fine anno		
L'indennità di fine anno viene versata nel mese di dicembre oppure, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, in conformità all'art. 37.3 CCL. Alle aziende è inoltre consentito effettuare il pagamento dell'indennità di fine anno in due rate, cioè a metà e a fine anno.		
Art. 41.2 CCL Rimborso spese per lavoro fuori sede		
Gli indennizzi e le modalità delle disposizioni relative all'art. 41.1 CCL vengono discussi nell'ambito degli accordi salariali annuali nonché nell'appendice 8.		

Art. 43.7 CCL	Pagamento del salario
Se in singoli casi il salario è fissato come salario orario, bisogna osservare le disposizioni dell'appendice 9 (conteggio salariale)	
Art. 47.1 CCL	Indennità in caso di malattia
a) il pagamento di prestazioni sostitutive del salario, inclusa l'indennità di fine anno, in caso di malattia dall'inizio nella misura dell'80% del salario normale (spese escluse) → nessun giorno di carenza!	
Art. 48.3 CCL	Infortunio
... per il giorno dell'infortunio e per i due giorni successivi = diritto all'80% del salario.	
Art. 49 CCL	Servizio militare
L'ammontare del salario è fissato come segue: per i militari in ferma continuata, per una durata massima pari a 300 giorni: f) se, concluso il periodo di servizio in ferma continuata, la recluta resta per almeno 6 mesi alle dipendenze del precedente datore di lavoro, per la formazione di base (Scuola reclute) essa ha diritto all'80% del salario percepito prima di entrare in servizio. La differenza del 30% è esigibile al termine dei 6 mesi e deve essere fatta valere dal datore di lavoro.	
Art. 55.1 CCL	Disdetta in generale
Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza della durata contrattuale stabilita, alla fine di un accordo di disdetta scritto, al momento del pensionamento ufficiale, nonché con la disdetta data dal datore di lavoro o dal lavoratore.	
Art. 56.4 CCL	Disdetta durante il tempo di prova
Il periodo di prova è valido anche per i contratti di lavoro a tempo determinato.	
Art. 57.2 CCL	Disdetta dopo il periodo di prova
Per i lavoratori che fanno parte di una commissione paritetica (Art. 11 CCL), della Commissione Paritetica Nazionale (Art. 10 CCL), di una commissione aziendale (Art. 14 CCL) eletta dai lavoratori, il termine di preavviso per la disdetta è di sei mesi.	
Art. 61.1 CCL	Disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro – anche in caso di contratto di lavoro a tempo determinato – per cause gravi. A richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata deve essere motivata per iscritto.	

In allegato vi inviamo una copia del CCL attuale, valido fino al 31.12.2018, e un modulo per l'ordinazione di ulteriori copie. Vi preghiamo di consegnare una copia del CCL a ciascun collaboratore assoggettato.

Siamo a sua disposizione per qualsiasi chiarimento. Eventuali domande vanno rivolte al Segretariato della Commissione paritetica nazionale tramite e-mail: elektrogewerbe@plk.ch.

Cordiali saluti

**Commissione paritetica nazionale (CPN)
im Schweizerischen Elektro- und Tele-
kommunikations-Installationsgewerbe**

Rolf Frehner
Segretario CPN